



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VITTORIO DE SICA"

Distretto 33 - Cod Mecc. NAIC87400E - Via De Carolis, 4 -80040 VOLLA(Napoli)
Direzione Amm.va Tel/Fax 0817734492 - Succursale 0817731678 - Cod Fisc
80160310639

naic87400e@istruzione.it - naic87400e@pec.icsdesica.it -
www.istitutocomprensivodesica.edu.it

Con L'Europa, investiamo nel Vostro Futuro

COMUNICAZIONE N. 29

**Ai docenti
Ai Referenti Covid-19
Al personale ATA**

Oggetto: obblighi vaccinali a carico del personale della scuola. Decreto-Legge 24/2022

Si rende noto che l'**art. 8 del D. L. 24/2022** continua a imporre al personale scolastico l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, il cui adempimento comprende il ciclo vaccinale primario e la somministrazione della successiva dose di richiamo che deve essere effettuata entro i termini di validità delle certificazioni verdi. Il mancato adempimento di tale obbligo comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

La vaccinazione può essere omessa o differita solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche attestate dal proprio medico di medicina generale, ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto di quanto previsto dal Ministero della Salute, in materia di esenzione delle vaccinazioni.

Il D. L. 24 del 24 marzo prevede che per il personale docente ed educativo "la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati".

L'inadempimento dell'obbligo vaccinale *“impone al dirigente scolastico di utilizzare il personale docente ed educativo inadempiente in attività di supporto all'istituzione scolastica”*. Pertanto, *“i dirigenti scolastici, dal 1° aprile 2022 e fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, provvederanno alla sostituzione di tale personale non vaccinato mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività didattica”*.

Ne consegue che, per il personale che non ha adempiuto all'obbligo vaccinale, non si applicano più i provvedimenti di sospensione ed esso sarà impiegato nello svolgimento di altre funzioni rientranti tra le proprie mansioni, quali attività a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, fino al 15 giugno 2022.

I dirigenti e il personale ATA, invece, poiché non svolgono “attività didattiche a contatto con gli alunni”, pur non avendo adempiuto all'obbligo vaccinale (che, comunque, rimane obbligatorio), sono riammessi in servizio e svolgono tutte le loro ordinarie attività.

E' ri-confermato che, per l'accesso ai luoghi di lavoro, tutto il personale scolastico è tenuto ad esibire, fino al termine del 30 aprile 2022, una delle certificazioni verdi da vaccinazione, guarigione o test (c.d. green pass base).

Per i lavoratori “maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio, derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19 o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da co-morbilità, che caratterizzano un maggiore rischio”, continua ad applicarsi la disciplina in materia di sorveglianza sanitaria prorogata fino al 30 giugno 2022.

Per la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale e delle certificazioni verdi sono confermate le procedure automatizzate finora utilizzate.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Mariarosaria Stanziano

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. vo 39/1999)